

ALLEGATO 1)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALL'INNOVAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE EDICOLE.

1. Finalità ed Obiettivi:

In attuazione di quanto previsto dall'art. 72 bis della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1 Regione Liguria intende promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali, noti e di seguito definiti anche "edicole", che effettuano vendita della stampa quotidiana e periodica in punti vendita esclusivi.

Le principali finalità dell'azione sono:

- favorire l'innovazione dei prodotti e dei servizi tradizionalmente offerti oltreché lo sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati che si pongono oltre la distribuzione di riviste e quotidiani.
- favorire un percorso di rilancio delle edicole singole o di loro aggregazioni per innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico
- contribuire alla realizzazione di reti di servizi nuovi e integrativi che, utilizzando come elementi di forza la capillarità delle edicole sul territorio e il rapporto di prossimità con i consumatori, si prestino ad ampliare i servizi offerti al pubblico con particolare riferimento al settore dell'informazione turistica e della logistica cosiddetta "dell'ultimo miglio", nonché ad estendere la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto.

2. Soggetti beneficiari

Sono legittimate a richiedere il contributo le edicole, in forma singola o aggregata, nella forma di Consorzi e/o ATS, già costituiti al momento della domanda, che esercitano la seguente attività:

vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così come definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1.

Le imprese di cui al precedente punto, al momento della presentazione della domanda, debbono possedere, pena inammissibilità della domanda stessa, i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese ed attive;
- b) sede legale ed operativa ubicata nel territorio della regione Liguria;
- c) unità locale/i interessata/e dall'investimento risultante dal registro delle imprese e rientrante nella legale disponibilità dell'impresa che richiede il contributo;
- d) parametri dimensionali di micro/piccola impresa secondo le disposizioni contenute nella Raccomandazione 2003/361/CE e nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea.

Sono esclusi dal beneficio del presente bando:

- a) le imprese in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria;
- b) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 D.Lgs. 86/2001 n. 231)

3. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% calcolato sulle spese ammesse a contributo.

Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del regime "de minimis", di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. L'importo massimo del contributo che un'impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell'ambito del regime de minimis è pari a Euro 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso in cui il beneficiario nel triennio abbia avuto altre agevolazioni, l'importo del contributo concedibile ai sensi del presente bando viene calcolato sottraendo gli importi dei contributi già ottenuti. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i contributi di cui abbia beneficiato, nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'importo complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data delle eventuali concessioni ai sensi del presente bando.

Il contributo a fondo perduto non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o dalla Regione stessa o da altri Enti a valere sul medesimo investimento.

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, F.I.L.S.E. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l'ordinamento delle domande.

Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzioni del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.

4. Iniziative ammissibili

Gli interventi, la cui realizzazione è sostenuta con i contributi pubblici del presente bando, devono essere volti al miglioramento, alla riqualificazione e all'innovazione dei servizi offerti dalle edicole.

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti da avviare o avviati a far data dal 1 gennaio 2023 e non conclusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e riguardanti le seguenti tipologie di interventi:

- a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali quali tavolini, panchine o postazioni con seduta per consultare testi atti a favorire l'attrattività o lo stazionamento dei clienti o l'offerta di nuovi servizi;

- b) dotazioni informatiche per l'erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela quali a titolo di esempio non esaustivo: vetrine digitali, totem interattivi o touch screen, licenze software e internet (se tramite canone di abbonamento, iniziativa ammissibile nella durata massima di 12 mesi);
- c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti con particolare riferimento al settore dell'informazione turistica e della logistica cosiddetta "dell'ultimo miglio", nonché ad estendere la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende del trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica,

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta, da inoltrare entro i 12 mesi, di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 3 mesi.

Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti ammissibili investimenti non inferiori ad Euro 2.500,00. Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere superiori ad Euro 10.000,00, anche se l'investimento complessivo risulta più elevato.

Qualora a seguito dell'istruttoria o in sede di rendicontazione il livello minimo di spesa ammissibile risulti inferiore ad Euro 2.500,00, la domanda risulterà inammissibile e si procederà a revoca del contributo, se già concesso.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente definitivamente a carico ed indetraibile da parte del Beneficiario.

I beni il cui acquisto è sostenuto con i contributi pubblici del presente bando debbono riguardare le attività ammissibili indicate al precedente punto, ed essere iscritti a libro cespite.

Per progetti presentati da un'impresa singola tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria. Nel caso di progetti presentati da aggregazioni i titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico, Ri.Ba., assegno RID e carta di credito o debito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

5. Investimenti non ammissibili

Sono escluse dal contributo a fondo perduto previsto dal presente provvedimento:

- a) le spese per l'acquisto, la realizzazione ex-novo di immobili e fabbricati
- b) le spese per l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;

- c) le spese concernenti il trasferimento a vario titolo delle disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- d) le spese per le prestazioni effettuate dal personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
- e) le spese relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano state prodotte le relative fatture d'acquisto;
- f) le spese fatturate all'impresa beneficiaria da: il legale rappresentante, i soci dell'impresa, qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, il coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati oppure da società nella cui compagine sociale siano presenti i soggetti in precedenza richiamati;
- g) le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- h) le spese per gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentali fatturate all'impresa richiedente che, nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129, rivesta la qualità di affiliante.
- i) le spese i cui pagamenti sono stati effettuati con metodi non indicati al punto 4. In particolare non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
- j) Saranno riconoscibili le sole spese fatturate a far data successiva dalla assegnazione del C.U.P. anche per interventi avviati a far data (dalla retroattività da definire). Ogni giustificativo di spesa in originale dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) che verrà alla presentazione della domanda.

6. Presentazione della domanda

La domanda di contribuzione, a pena di inammissibilità, deve essere spedita:

- a) Per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata (PEC) dell'impresa al seguente indirizzo di posta certificata (PEC):

concessioni.filse@legalmail.it

Nel caso di spedizione per via telematica nell'oggetto dell'e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Bando per il sostegno e la valorizzazione dei punti vendita esclusivi di stampa e quotidiani – anno 2023".

OPPURE

- b) a mezzo di raccomandata postale al seguente indirizzo:
FILSE S.p.A. - Via Peschiera 16 - 16122 Genova

Nel caso di spedizione postale, sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Bando per il sostegno e la valorizzazione dei punti vendita esclusivi di stampa e quotidiani – anno 2023"

La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A) (i relativi moduli sono reperibili presso la FILSE e sono disponibili anche sul sito Internet di Regione Liguria e della FILSE stessa).

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al punto 7 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 38 comma 3 del DPR n. 445/2000). Qualora la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata postale deve essere trasmessa insieme alla fotocopia di un valido documento di validità del sottoscrittore.

Il termine per la presentazione delle domande decorre dal 4 al 18 dicembre 2023 incluso. A tal fine rileva la data di invio a mezzo di raccomandata postale oppure la data di invio telematico con e-mail generata da posta certificata (PEC).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

7. Documentazione obbligatoria

La domanda, (Allegato A) dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e dovrà essere necessariamente corredata dai seguenti documenti:

- a) Una breve relazione illustrativa degli interventi corredata dalla documentazione economica relativa al programma di investimento
- b) Dichiarazione "de minimis" (parte integrante dell'Allegato A)

8. Disposizioni procedurali

L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, e con graduatoria aperta per cui le domande che dovessero non risultare finanziate potranno esserlo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. Nell'ipotesi in cui risultassero presentate domande nei termini previsti tali da non esaurire le risorse disponibili, tali risorse potranno essere utilizzate riattivando il presente bando senza ulteriori procedure, con solo previa comunicazione dei nuovi termini

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima, secondo l'ordine cronologico di spedizione.

La mancata allegazione alla domanda di agevolazione dei documenti indicati, al precedente punto 7 ne determina il rigetto, qualora F.I.L.S.E. rilevi l'insussistenza delle condizioni per procedere all'istruttoria.

Qualora il responsabile del procedimento accerti la presenza di una o più irregolarità nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o nella domanda stessa, ne dà motivata comunicazione all'istante ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, entro cui la regolarizzazione deve essere presentata. Decorso infruttuosamente il predetto termine perentorio il documento, oggetto della richiesta di regolarizzazione, non può più essere utilizzato nel procedimento. La richiesta di regolarizzazione deve contenere l'indicazione sulla sorte del procedimento

a seguito della mancata o tardiva regolarizzazione. Il responsabile, in particolare, deve segnalare al destinatario della richiesta di regolarizzazione se la domanda sarà archiviata con conseguente estinzione della procedura oppure se il procedimento, nonostante l'impossibilità di valutare la parte del progetto a cui il documento non regolarizzato si riferisce, possa proseguire con riferimento alle altre parti del progetto.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 59 e del Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.

Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentazione per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti,

La comunicazione sopramenzionata interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dall'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Diritto al contraddittorio di cui al presente paragrafo (v. articolo 14 L.R. 25 novembre 2009 n. 56) non vale come rimessione in termini per la presentazione della documentazione obbligatoria di cui al punto 7, pertanto se questa viene prodotta in sede di contraddittorio non produce alcuna efficacia sanante rispetto alle avvenute inadempienze.

L'attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni, decorrente dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo di FI.L.S.E.

Le comunicazioni di FI.L.S.E. all'impresa richiedente il contributo, aventi ad oggetto gli atti istruttori ed il provvedimento, sono effettuate:

- per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata(PEC);
oppure
- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il provvedimento conclusivo è comunicato da FI.L.S.E. ai destinatari entro 30 giorni dall'adozione.

I provvedimenti di concessione sono soggetti a pubblicazione sul sito di FI.L.S.E., nell'apposita area dedicata all'interno della sezione "Società trasparente".

9. Casi di inammissibilità

- I. Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 6;
- II. Domanda priva della sottoscrizione di cui al punto 6;
- III. Domanda non presentata alla FI.L.S.E. SpA;
- IV. Domanda nella quale non siano riportati uno o più dei dati richiesti dalla scheda di cui all'allegato A, fatto salvo il caso in cui i medesimi possano essere acquisiti d'ufficio presso la Pubblica Amministrazione;
- V. Domanda spedita fuori dei termini fissati;

- VI. Domanda presentata da impresa diversa da quelle indicate al punto 2;
- VII. Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 2;
- VIII. Progetti che risultino già avviati antecedentemente alla data di cui al punto 4 e/o che alla data di presentazione della domanda risultino già conclusi (a tale fine rileva la data di emissione delle fatture);
- IX. Progetti di investimento che si collochino al di sotto della somma minima a quella stabilita dal bando;
- X. Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
- XI. Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari, aiuti "de minimis" superiori a 200.000,00 euro;
- XII. Quando il richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Se tali vicende si verificano dopo la concessione del contributo si applicano le disposizioni di cui al successivo punto;
- XIII. Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità della disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ed Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.

10. Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto, calcolato sulla spesa ammessa, è erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa, ove richiesto, a seguito di presentazione della richiesta di erogazione corredata da copia conforme all'originale di una o più fatture quietanzate relative alle spese ammissibili, che rappresenti nel complesso almeno il 40% dell'investimento ammesso, e comunque per un valore minimo di spese sostenute pari ad Euro 2.500,00.
- b) Saldo, ad ultimazione dell'investimento, dopo la produzione della documentazione prevista al punto successivo e dopo gli eventuali controlli ed ispezioni disposti da F.I.L.S.E.

La richiesta di erogazione dovrà obbligatoriamente comprendere tutte le fotocopie delle fatture intestate al beneficiario ed emesse.

Tali documenti fiscali debbono essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dei contributi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:

- relazione illustrativa, eventualmente corredata di materiale fotografico, dell'investimento realizzato;
- l'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
- l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- copia dell'autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90gg dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato.

Nel caso di aggregazioni la richiesta di erogazione deve essere presentata dal capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, allegando la documentazione richiesta di tutti i partner. L'agevolazione verrà liquidata all'impresa capofila, che dovrà trasferire alle imprese aggregate la relativa quota spettante.

11. Obblighi a carico dei beneficiari

L'iniziativa realizzata con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e terminata entro 12 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.

La rendicontazione finale deve essere prodotta entro il termine di 90gg dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato.

L'investimento rendicontato non deve essere inferiore ad Euro 2.500,00 ammissibili.

Non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore, con beni di qualità e funzionalità analoghe. L'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi.

Mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni.

Conservare gli originali dei documenti concernenti le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato con il contributo regolato dal presente bando, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata.

Fornire tempestiva comunicazione scritta alla F.I.L.S.E. nel caso in cui si intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione dell'intervento ammesso ai contributi previsti dal presente provvedimento.

Comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso.

Accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la F.I.L.S.E. e gli Organi regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

Collocare in prossimità degli interventi realizzati o in altro luogo facilmente visibile al pubblico, un elemento che menzioni il cofinanziamento con le risorse della Regione Liguria.

Apporre su ogni originale di spesa ammessa ad agevolazione, il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) che verrà comunicato nel provvedimento di concessione oltre alla dicitura: "spesa cofinanziata con le risorse della Regione Liguria".

12. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. nei seguenti casi:

- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
- il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi del presente provvedimento altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- il beneficiario abbia rifiutato le ispezioni ed i controlli disposti ai sensi del successivo punto.
- il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello minimo ammesso da bando;

Il procedimento di revoca ha durata di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui la FILSE ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di procedere.

Qualora la revoca intervenga dopo la liquidazione del contributo FI.L.S.E. procede, altresì al recupero della somma liquidata e degli interessi legali, maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.

13. Controlli e Monitoraggi

FILSE potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state agevolate.

FI.L.S.E. consente, in ogni momento, alla Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.

FI.L.S.E. su espressa richiesta dell'Ufficio regionale competente, trasmette tempestivamente i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dello strumento di intervento.

FI.L.S.E. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento.

14. Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che: Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

La società FI.L.S.E., nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.